



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **LECCO**

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 74/2016

UDIENZA DEL

21/11/2016 ore 14:00

riunita con l'intervento dei Signori:

- _____ **Presidente**
- _____ **Relatore**
- _____ **Giudice**
- _____
- _____
- _____
- _____

N°

11/2017 sez. 2^e

PRONUNCIATA IL:

21/11/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 6 FEB. 2017

Il Segretario

Rag. *AN* SECCHI

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 74/2016
depositato il 24/02/2016

- avverso AV.LIQUID.IR.S. n°
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO

REGISTRO 2015

proposto dal ricorrente:

difeso da:



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La _____ ha impugnato, con ricorso ritualmente notificato e iscritto a ruolo, l'avviso notificato dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Lecco con cui il citato Ente, le ha liquidato l'imposta di registro, in misura proporzionale, in ordine ad un atto di compravendita di un terreno agricolo. La rettifica della liquidazione dell'imposta è intervenuta in quanto, il citato Ufficio ha ritenuto insussistenti, in capo alla ricorrente, le caratteristiche d'imprenditore agricolo o coltivatore diretto previste dall'art. 2 c. 4 bis del D.L. n. 194/2009 che consentono di usufruire dell'agevolazione fiscale, nella fattispecie negata, in sede di trasferimento di fondi rustici.

La ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, ha dedotto l'illegittimità dell'avviso impugnato argomentando che quale coadiuvante agricolo, iscritto alla relativa gestione previdenziale INPS, deve essere considerata alla pari del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo per il quale presta la propria opera. Di conseguenza, assume la ricorrente, la stessa può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, in materia di trasferimento, dall'art. 2 c. 4 bis del D.L. n. 194/2009 e ss. conversione.

La contribuente ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita regolarmente in giudizio, contestando gli assunti difensivi della _____. L'Ufficio ha dedotto che la qualifica dalla stessa rivestita, non rientra tra le figure agricole, indicate dalla norma sopra richiamata di tal che non può godere della agevolazione fiscale prevista dalla stessa norma.

L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa a sostegno della sua tesi difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Invero, la disposizione a fronte della quale: da un lato e da parte della ricorrente è stata richiesta l'agevolazione fiscale in occasione dell'acquisto del terreno agricolo e dall'altro, da parte dell'Ufficio, è stata negata la citata agevolazione, deve essere letta in modo tale da attribuire alla stessa un contenuto di più ampio respiro e costituzionalmente orientato e cioè nel senso di ricomprendere tra le persone che possono godere del beneficio previsto dall'art. 2 c. 4 bis D.L. n. 194/2009 e ss. modificazioni, le persone che comunque svolgono attività agricola anche sotto forma di coadiuvanti, regolarmente iscritte nella relativa gestione previdenziale. Non può essere disconosciuto, infatti, che il coadiuvante agricolo è un soggetto che svolge la propria attività nell'ambito di un'impresa agricola e che, soprattutto, l'attività è indirizzata alla coltivazione dei fondi.

Nessuna disparità pertanto, può crearsi nell'ambito della coltivazione dei fondi, tra persone che operano, direttamente e abitualmente, in un sistema organizzato rurale anche se con funzioni diverse.

L'equiparazione del coadiuvante agricolo al coltivatore diretto, trova la sua conferma, anche se in relazione alla esenzione in materia di altra imposta (IMU), nella nota del Ministero delle Finanze n. 20535/2016, prodotta dalla ricorrente, con la quale il citato Ufficio, riconosce la qualifica soggettiva di coltivatore diretto, alla categoria rivestita dalla ricorrente.

Di conseguenza, anche il coadiuvante agricolo regolarmente iscritto nel sistema previdenziale specifico, come risulta documentalmente dimostrato dalla ricorrente, può godere dei benefici fiscali previsti dalla norma in discussione.

Il ricorso va, quindi, accolto.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso.

Condanna parte resistente a rifondere alla _____ le spese di lite che
liquida in _____ oltre IVA, Cassa, Contributo unificato.

Lecco, 21.11.2016


~~IL RELATORE~~

IL PRESIDENTE
